

Titolo sesto - La giustizia domestica

Capo primo: Procedure e sanzioni

Art. 53 Procedimento disciplinare

1. L'azione disciplinare compete alla Procura Arbitrale ed è esercitata con l'atto di deferimento. La medesima azione può essere esercitata per i fatti commessi in costanza di tesseramento anche se l'associato non è più tesserato al momento del deferimento
2. La competenza funzionale è determinata al momento dell'infrazione
3. Nell'atto di deferimento la condotta contestata deve essere descritta in forma chiara e precisa con indicazione delle norme asseritamente violate e delle eventuali circostanze aggravanti.
4. Le norme di disciplina assicurano che l'associato deferito abbia la possibilità di essere ascoltato, di indicare mezzi di prova a discarico e di depositare memorie già nella fase delle indagini; possa acquisire copia di tutti gli atti, dopo il deferimento, e disporre di un tempo congruo per preparare la propria difesa; abbia la facoltà di essere sentito presso le Commissioni di Disciplina eventualmente con l'assistenza di un altro associato non rivestente cariche associative.
5. Ogni delibera delle Commissioni di Disciplina deve essere motivata.
6. Le deliberazioni delle Commissioni di primo grado sono immediatamente esecutive. I comunicati ufficiali relativi alle deliberazioni adottate dalle Commissioni di disciplina sono pubblici.
7. Le norme di disciplina regolano la sospensione cautelativa, il doppio grado del giudizio, il giudizio semplificato, l'istituto della revisione, le impugnative per le decadenze ed i giudizi sui reclami delle Assemblee sezionali e Generale.

Art. 54 Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari applicabili, secondo l'ordine di gravità, sono:
 - a) il rimprovero;
 - b) la censura;
 - c) la sospensione sino ad un massimo di due anni;
 - d) il ritiro della tessera.
2. La sospensione disciplinare comporta il divieto di svolgere attività tecnica, associativa e di esercitare la carica eventualmente ricoperta.
3. Durante il periodo della sospensione, l'arbitro è tenuto:
 - a) a depositare la tessera federale presso la Sezione d'appartenenza;
 - b) a versare le quote associative;
 - c) a frequentare la sede sezionale solo per partecipare alle riunioni tecniche obbligatorie e alle assemblee sezionali, senza diritto di proporre interventi;
4. La sanzione è graduata in considerazione della gravità dell'infrazione e della condotta dell'associato, precedente e successiva all'infrazione medesima.
5. Le infrazioni disciplinari al presente Regolamento ed alle norme secondarie sono soggette alla prescrizione quinquennale, interrotta dall'atto di deferimento
6. Le sanzioni disciplinari comminate dagli organi di giustizia domestica dell'AIA hanno effetto esclusivamente nell'ambito delle titolarità decisionali dell'AIA.